

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2

Collegio tecnico consultivo

Determinazione n. 5

1. Premessa

In data 16 marzo 2022 la concessionaria ha sottoposto al Collegio tecnico consultivo in epigrafe un quesito articolato in più questioni che, stante la loro autonomia logica, devono essere esaminate e decise separatamente.

Tra le predette questioni, vi sono quelle, già oggetto della riserva n. 8, che riguardano la variante V50 e che, nel loro insieme, costituiscono il quesito n.

2. Tali questioni sono state, peraltro, reiterate dalla stazione appaltante nel quesito n. 10, sottoposto al Collegio il 25 ottobre 2022, sicché i quesiti n. 2 e n. 10 vanno decisi contestualmente.

La Variante V50, articolata in 21 parti, denominate “sotto-varianti”, era stata predisposta dalla concessionaria e sottoposta alla stazione appaltante, che con deliberazione del proprio Direttore generale, n. 678 del 19 novembre 2021, l’aveva approvata solo in parte. In particolare, la stazione appaltante non aveva riconosciuto alla concessionaria alcun corrispettivo per sei sotto-varianti (V50.2, V50.15, V50.18 e V50.20, V50.21 e V50.22), aveva riconosciuto un corrispettivo inferiore a quello richiesto dalla concessionaria per altre tre sotto-varianti (V50.6, V50.8 e V50.19) e non aveva riconosciuto i maggiori tempi per l’esecuzione dei lavori in relazione a quattro delle predette sotto-varianti (V50.2, V50.6, V50.8 e V50.18).

Avendo eseguito i lavori oggetto delle sotto-varianti di cui sopra e non condividendo le motivazioni per le quali la stazione appaltante non le ha approvate o le ha approvate solo in parte, la concessionaria ha chiesto:

- per la sotto-variante V50.2 (rubricata “Area detenuti – adeguamenti emiglioramenti”), un corrispettivo di € 18.692,57 e il riconoscimento di maggiori tempi contrattuali per l’esecuzione, quantificati in 120 giorni;
- per la sotto-variante V50.6 (rubricata “Reparto emodinamica – Realizzazione sale esami – locali EMO.12 ed EMO.15”), un maggiore corrispettivo di € 51.782,41 e il riconoscimento di maggiori tempi contrattuali per l’esecuzione, quantificati in 90 giorni;
- per la sotto-variante V50.8 (rubricata “Blocco Operatorio: modifiche pareti prefabbricate Sale Operatorie da n. 01 a n. 10”), un maggiore corrispettivo di € 58.985,98 e il riconoscimento di maggiori tempi contrattuali per l’esecuzione, quantificati in 120 giorni;
- per la sotto-variante V50.15 (rubricata “Fornitura e posa in opera nr. 2 zerbini ingresso ‘Verrière’”), un corrispettivo di € 14.000,00;
- per la sotto-variante V50.18 (rubricata “Realizzazione opere di finitura nello spazio esterno a cielo libero adiacente al ‘Reparto Radioterapia’”), un corrispettivo di € 151.349,91 e il riconoscimento di maggiori tempi contrattuali per l’esecuzione, quantificati in 60 giorni;
- per la sotto-variante V50.19 (rubricata “Realizzazione prese a muro gas medicali”), un maggior corrispettivo di € 1.020,68;
- per la sotto-variante V50.20 (rubricata “Area Cucine – Ripristini opere danneggiate”), un corrispettivo di € 500,00;
- per la sotto-variante V50.21 (rubricata “Intero ospedale – sostituzione chiusure bagni”), un corrispettivo di € 11.936,40;

- per la sotto-variante V50.22 (rubricata “Sterilizzazione – Linea aggiuntiva di acqua addolcita”), un corrispettivo di € 44.925,21.

La stazione appaltante, nelle sue controdeduzioni, trasmesse al Collegio in data 24 marzo 2022, ha ritenuto le richieste infondate, ribadendo le motivazioni sulla scorta della quali le aveva giudicate non accoglibili in sede di esame della proposta perizia di variante.

Nella sua seduta del 15 dicembre 2022, il Collegio ha ritenuto necessario audire le parti e dar loro la possibilità di produrre eventuale ulteriore documentazione, al fine di assicurare il più ampio contraddittorio.

L’audizione delle parti è avvenuta nella seduta del 30 gennaio 2023; a seguito dell’audizione, è emersa la necessità di acquisire dalle parti integrazioni documentali. La concessionaria ha trasmesso al Collegio la propria relazione integrativa in data 20 febbraio 2023, mentre il successivo 9 marzo sono pervenute le conseguenti controdeduzioni della stazione appaltante e il 17 marzo la replica della concessionaria a tali controdeduzioni. Tutte le produzioni sono avvenute nei termini assegnati dal Collegio.

Nella seduta del 28 marzo 2023, appurato che gli elementi raccolti nella fase istruttoria sono sufficienti per addivenire ad una decisione, il Collegio ha adottato la presente determinazione, le cui 14 sezioni sono state poste a voti e approvate separatamente, come risulta dal verbale della medesima seduta, che s’intende integralmente richiamato dalla presente determinazione nelle parti che la riguardano.

2. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.2

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 18.692,57 per i lavori di adeguamento della area destinata ai detenuti

degenti, oggetto della sotto-variante V50.2, osserva il Collegio che tali lavori, come incontestato dalle parti, non erano previsti nel progetto iniziale né in alcuna variante, regolarmente approvata, a tale progetto, così come non erano stati preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante. Non può, in particolare, reputarsi tenere luogo dell'autorizzazione la richiesta avanzata dal Comandante della Casa circondariale di Alba, a seguito del sopralluogo svoltosi il 14 dicembre 2018, di apportare modifiche alla progettazione definita con la precedente variante V16, regolarmente approvata. E' questo per due motivi: innanzitutto, tale richiesta non è mai stata formalizzata né la concessionaria ha prodotto alcun documento comprovante la stessa; inoltre, e soprattutto, il soggetto che la ha formulate non aveva comunque alcun titolo per sostituirsi alla stazione appaltante o agire in rappresentanza della stessa, nell'ambito del rapporto contrattuale con la concessionaria. In tale situazione appare applicabile l'art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, vigente *ratione temporis*, il quale, al comma 1, stabilisce che *“Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante”* e aggiunge, al comma 2, che *“Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori”*. Ne segue che, per i lavori in questione, difettando la preventiva approvazione della stazione appaltante, nessun corrispettivo contrattuale potrebbe essere preteso dalla concessionaria.

D'altra parte, se è vero che gli interventi in discorso sono stati eseguiti senza

preventiva autorizzazione, è altrettanto vero che la stazione appaltante, a quanto risulta dai documenti prodotti, ne ha riconosciuto l'utilità e ha ritenuto di avvalersi del risultato degli stessi, mai avendo il direttore dei lavori disposto la rimozione ai sensi del già citato art. 134, comma 2, del d.P.R. 554/1999. Vi sono, di conseguenza, tutti i presupposti per accordare alla concessionaria un indennizzo, ex art. 2041 del Codice civile, per l'arricchimento senza causa conseguito dalla stazione appaltante grazie al risultato degli interventi eseguiti e il contestuale impoverimento patito dalla concessionaria stessa.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'indennizzo per arricchimento senza causa deve compensare il danno emergente, patito da chi ha eseguito la prestazione al di fuori di un valido rapporto contrattuale, ma non anche quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante, se il rapporto fosse stato valido ed efficace, ivi compresi l'utile d'impresa e le spese generali (Corte di cassazione, Sezioni unite, sent. 11 settembre 2008, n. 23385).

Nel caso di specie, quindi, l'indennizzo può essere calcolato partendo dalla somma richiesta dalla concessionaria, indisputata dalle parti per quel che riguarda il *quantum*, e detraendo dalla stessa le quote d'incidenza dell'utile d'impresa e delle spese generali, quantificabili rispettivamente nel 10% e nel 13%, secondo quanto previsto nei "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2019" e in conformità all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ne risulta un importo di € 14.393,28.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma,

oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

3. Sulla richiesta di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori della sotto-variante V50.2

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di maggiori tempi, quantificati in 120 giorni, per l'esecuzione dei lavori, a compensazione di quelli impiegati per eseguire gli interventi ricompresi nella sotto-variante V50.2, basti osservare che le prestazioni per la quali vengono richiesti i maggiori tempi, come detto sopra, sono state eseguite senza preventiva autorizzazione, ragione per la quale possono dar luogo al solo indennizzo per arricchimento senza causa. Ne segue che tali prestazioni non possono comportare alcun ulteriore riconoscimento, diverso da tale indennizzo. Né si può sostenere che il riconoscimento dei maggiori tempi vada a compensare un qualche danno emergente, patito dall'appaltatore a causa dell'esecuzione delle prestazioni, che non abbia già trovato ristoro nell'indennizzo di cui sopra

E', pertanto, avviso della maggioranza del Collegio – avendo espresso voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci per le ragioni espresse nel verbale della seduta del 28 marzo 2023, che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte – che la maggiorazione dei tempi, richiesta dalla concessionaria, non possa essere fondatamente accordata.

4. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.6

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un maggiore corrispettivo, pari ad € 51.782,41, di cui € 36.021,54 per opere edili e

impiantistiche ed € 15.760,87 per spese tecniche, in relazione al completamento delle sale denominate “EMO 12” ed “EMO 15” con una serie di lavorazioni impiantistiche, oggetto della sotto-variante V50.6, osserva innanzitutto il Collegio come sia incontroverso tra le parti che i lavori sono stati regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante, in variante al progetto esecutivo, come già precedentemente modificato dalla variante V16, vertendo invece la controversia sulla misura del corrispettivo. Al riguardo, vanno esaminate separatamente le due componenti del maggior corrispettivo chiesto dalla concessionaria: la parte relativa alle opere edili ed impiantistiche e quella relativa alla spese tecniche.

La parte relativa alle opere edili ed impiantistiche riguarda l’applicazione di nuovi prezzi giustificati, a detta della concessionaria, dal fatto che, dopo che la variante V16, nel 2014, espungendo i lavori inizialmente previsti nel progetto esecutivo, aveva stabilito che le sale in questione fossero lasciate “al grezzo”, la nuova variante, intervenuta nel 2018, nel reintrodurre i lavori precedentemente eliminati, non poteva limitarsi ai prezzi previsti nel progetto esecutivo, essendo mutate le condizioni di contorno, in particolare perché nel 2018 i lavori al relativo piano dell’edificio ospedaliero erano già stati terminati e i cantieri demobilitati. Per la stazione appaltante, invece, i nuovi prezzi non trovano giustificazione, trattandosi dei medesimi lavori previsti nel progetto iniziale ed essendo, nel 2018, la costruzione dell’ospedale ancora in pieno svolgimento.

E’ opinione del Collegio che l’effettuazione dei lavori dopo che, quattro anni prima, una variante li aveva espunti dal progetto esecutivo, alterando di conseguenza il cronoprogramma e l’organizzazione di cantiere, non possa

essere considerata, dal punto di vista dei costi per l'esecutore, del tutto fungibile con l'effettuazione dei medesimi lavori nei tempi inizialmente previsti dal progetto esecutivo, essendo ragionevole ritenere che il susseguirsi della varianti, pur di segno opposto, abbia fatto venire meno sinergie e prodotto duplicazioni tali da rendere più onerosa l'esecuzione. Di conseguenza, ad opinione del Collegio, la richiesta di integrazione del compenso si può ritenere fondata sia nell'*an* che nel *quantum*, considerato anche che, sotto quest'ultimo profilo, peraltro non contestato esplicitamente dalla stazione appaltante, le voci del computo metrico estimativo, con i nuovi prezzi, appaiono proporzionate alla natura e all'entità dei lavori. Pertanto, va riconosciuta alla concessionaria la somma di € 36.021,54 richiesta.

Quanto alle spese tecniche, a motivazione del loro mancato riconoscimento adduce la stazione appaltante che sono state impropriamente calcolate su un importo dei lavori non condiviso – perché comprendente anche il maggior corrispettivo di cui sopra, controverso tra le parti – e che non è stato prodotto alcun documento di supporto. Al riguardo, osserva il Collegio che, laddove la concessionaria abbia diritto ad essere compensata per le lavorazioni effettuate, non vi sono ragioni per escludere dal compenso anche le spese per le attività tecniche inevitabilmente connesse con tali lavorazioni (progettazione, direzione dei lavori ecc.), del cui risultato concorrono a creare valore per la stazione appaltante. D'altra parte, l'importo di siffatte spese tecniche, richiesto dalla concessionaria, pari a € 15.760,87, non appare sproporzionato, laddove rapportato all'entità economica complessiva dei lavori eseguiti, comprensiva della somma sopra riconosciuta.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti –

che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 51.782,41, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

5. Sulla richiesta di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori della sotto-variante V50.6

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di maggiori tempi, quantificati in 90 giorni, per l'esecuzione dei lavori, a compensazione di quelli impiegati per eseguire gli interventi ricompresi nella sotto-variante V50.6, osserva il Collegio che, come già detto, la sotto-variante è stata regolarmente autorizzata dalla stazione appaltante. Se è così, non pare al Collegio possibile ignorare i tempi impiegati dalla concessionaria per svolgere le lavorazioni rientranti nella sotto-variante, le quali, per loro natura, si dispiegano nel tempo e incidono sul cronoprogramma complessivo dei lavori.

Date queste premesse, pare al Collegio inconferente, in merito all'*an* del riconoscimento dei maggiori tempi di esecuzione, la circostanza, avanzata dalla stazione appaltante, che *“le opere in oggetto [sono state] realizzate contestualmente a quelle dell'intero cantiere e in massima parte in sostituzione/variante di altre”*. Tale circostanza, infatti, potrebbe al più rilevare in merito al *quantum*, laddove l'eventuale sovrapposizione sinergica con altre attività avesse fatto risparmiare al concessionario parte dei tempi di esecuzione, ma non vale, di per sé, ad escludere, in astratto, che tali tempi possano essergli riconosciuti.

Inoltre, ad avviso del Collegio, nemmeno può essere accolto il rilievo della stazione appaltante che *“non possano essere considerati tempi effettivi di*

esecuzione, o incidenti sulla stessa, quelli indicati per progettazione e approvvigionamenti". Essendo, in effetti, tali attività prodromiche e inevitabilmente connesse all'esecuzione delle lavorazioni, del cui risultato concorrono a creare valore per la stazione appaltante, non si rinvergono ragioni per ignorare, in astratto, il tempo necessario per il loro svolgimento.

Appurato che la concessionaria ha diritto a vedersi riconosciuti i maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori rientranti nella sotto-variante in discorso, si tratta ora di procedere alla loro quantificazione. Al riguardo, va osservato che la stazione appaltante ha contestato anche la congruità dei tempi richiesti dalla concessionaria, in quanto *"la valutazione ... risulta comunque non proporzionale al rapporto 'costo dell'opera/tempo di realizzazione' ricavabile dal Contratto originale"*. E', tuttavia, avviso del Collegio che tale criterio della produttività media giornaliera non possa, nel caso di specie, trovare impiego, considerato che, soprattutto in un contratto di grande complessità, come quello in argomento, la media è fatta su un insieme alquanto eterogeneo di lavorazioni, che presentano un'elevata varianza di produttività, sicché la produttività riferita alla singola lavorazione potrebbe discostarsi sensibilmente da quella media.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – facendo proprie le analisi svolte dai componenti di estrazione tecnica, che tengono conto della produttività delle lavorazioni, nonché delle possibili ottimizzazioni e sovrapposizioni con altre lavorazioni, ritiene che si possano ragionevolmente riconoscere alla concessionaria maggiori tempi contrattuali per complessivi 30 giorni in relazione ai lavori rientranti nella sotto-variante 50.6.

6. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.8

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un maggiore corrispettivo, pari ad € 58.985,98, in relazione all'esecuzione di opere edili e impiantistiche relative alle modifiche delle pareti di dieci sale operatorie, oggetto della sotto-variante V50.8, osserva innanzitutto il Collegio come sia incontrovertito tra le parti che i lavori sono stati regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante, in variante al progetto esecutivo, vertendo invece la controversia sulla misura del corrispettivo.

In particolare, la discrepanza tra l'importo chiesto dalla concessionaria e quello riconosciuto dalla stazione appaltante nasce dal fatto che quest'ultima ha espunto dal computo metrico estimativo alcune voci, in quanto ritenute inapplicabili o già conteggiate in altri computi.

Il Collegio, facendo proprie le analisi svolte dai componenti di estrazione tecnica, ritiene che, in effetti, le voci relative al noleggio di gru e ai sollevamenti non possano considerarsi pertinenti alle lavorazioni in questione e che la voce relativa al trasporto dei materiali sino al luogo di impiego debba intendersi ricompresa nelle spese generali, già remunerate. L'incidenza di queste voci sul compenso complessivo richiesto dalla concessionaria, che ammonta ad € 279.685,00, si può ragionevolmente valutare nel 7%, sicché il corrispondente importo, di € 19.578,00, va detratto dal maggiore compenso domandato dalla concessionaria.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 39.407,98, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data

della presente determinazione.

7. Sulla richiesta di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori della sotto-variante V50.8

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di maggiori tempi, quantificati in 120 giorni, per l'esecuzione dei lavori, a compensazione di quelli impiegati per eseguire gli interventi ricompresi nella sotto-variante V50.8, osserva il Collegio che, come già detto, la sotto-variante è stata regolarmente autorizzata dalla stazione appaltante. Se è così, non pare al Collegio possibile ignorare i tempi impiegati dalla concessionaria per svolgere le lavorazioni rientranti nella sotto-variante, le quali, per loro natura, si dispiegano nel tempo e incidono sul cronoprogramma complessivo dei lavori.

Date queste premesse, pare al Collegio inconferente, in merito all'*an* del riconoscimento dei maggiori tempi di esecuzione, la circostanza, avanzata dalla stazione appaltante, che *“le opere in oggetto [sono state] realizzate contestualmente a quelle dell'intero cantiere e in massima parte in sostituzione/variante di altre”*. Tale circostanza, infatti, potrebbe al più rilevare in merito al *quantum*, laddove l'eventuale sovrapposizione sinergica con altre attività avesse fatto risparmiare al concessionario parte dei tempi di esecuzione, ma non vale, di per sé, ad escludere, in astratto, che tali tempi possano essergli riconosciuti.

Inoltre, ad avviso del Collegio, nemmeno può essere accolto il rilievo della stazione appaltante che *“non possano essere considerati tempi effettivi di esecuzione, o incidenti sulla stessa, quelli indicati per progettazione e approvvigionamenti”*. Essendo, in effetti, tali attività prodromiche e inevitabilmente connesse all'esecuzione delle lavorazioni, del cui risultato

concorrono a creare valore per la stazione appaltante, non si rinvergono ragioni per ignorare, in astratto, il tempo necessario per il loro svolgimento.

Appurato che la concessionaria ha diritto a vedersi riconosciuti i maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori rientranti nella sotto-variante in discorso, si tratta ora di procedere alla loro quantificazione. Al riguardo, va osservato che la stazione appaltante ha contestato anche la congruità dei tempi richiesti dalla concessionaria, in quanto *“la valutazione ... risulta comunque non proporzionale al rapporto ‘costo dell’opera/tempo di realizzazione’ ricavabile dal Contratto originale”*. E', tuttavia, avviso del Collegio che tale criterio della produttività media giornaliera non possa, nel caso di specie, trovare impiego, considerato che, soprattutto in un contratto di grande complessità, come quello in argomento, la media è fatta su un insieme alquanto eterogeneo di lavorazioni, che presentano un'elevata varianza di produttività, sicché la produttività riferita alla singola lavorazione potrebbe discostarsi sensibilmente da quella media.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – facendo proprie le analisi svolte dai componenti di estrazione tecnica, che tengono conto della produttività delle lavorazioni, nonché delle possibili ottimizzazioni e sovrapposizioni con altre lavorazioni, ritiene che si possano ragionevolmente riconoscere alla concessionaria maggiori tempi contrattuali per complessivi 35 giorni in relazione ai lavori rientranti nella sotto-variante 50.8.

8. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.15

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 14.000,00 per l'installazione di due zerbini tecnici nell'ingresso

dell'ospedale, oggetto della sotto-variante V50.15, osserva il Collegio che tale intervento, come incontestato dalle parti, non era previsto nel progetto iniziale né in alcuna variante, regolarmente approvata, a tale progetto, così come non era stato preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. In tale situazione appare applicabile l'art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, vigente *ratione temporis*, il quale, al comma 1, stabilisce che *“Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante”* e aggiunge, al comma 2, che *“Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori”*. Ne segue che, per i lavori in questione, difettando la preventiva approvazione della stazione appaltante, nessun corrispettivo contrattuale potrebbe essere preteso dalla concessionaria.

D'altra parte, se è vero che l'intervento in discorso è stato eseguito senza preventiva autorizzazione, è altrettanto vero che la stazione appaltante, a quanto risulta dai documenti prodotti, ne ha riconosciuto l'utilità e ha ritenuto di avvalersi del risultato dello stesso, mai avendo il direttore dei lavori disposto la rimozione ai sensi del già citato art. 134, comma 2, del d.P.R. 554/1999. Vi sono, di conseguenza, tutti i presupposti per accordare alla concessionaria un indennizzo, ex art. 2041 del Codice civile, per l'arricchimento senza causa conseguito dalla stazione appaltante grazie al risultato degli interventi eseguiti e il contestuale impoverimento patito dalla concessionaria stessa.

Per il calcolo dell'indennizzo, vanno adottati gli stessi criteri esposti nella Sez. 2, alla quale si fa rinvio. Ne risulta un importo di € 10.780,00.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

9. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.18

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 151.349,91 per opere di finitura interessanti lo spazio esterno a cielo libero adiacente al reparto "Radioterapia", oggetto della sotto-variante V50.18, osserva il Collegio che tali lavori, come incontestato dalle parti, non erano previsti nel progetto iniziale né in alcuna variante, regolarmente approvata, a tale progetto, così come non erano stati preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante. In tale situazione appare applicabile l'art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, vigente *ratione temporis*, il quale, al comma 1, stabilisce che *"Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante"* e aggiunge, al comma 2, che *"Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori"*. Ne segue che, per i lavori in questione, difettando la preventiva approvazione della stazione appaltante, nessun corrispettivo contrattuale potrebbe essere preteso dalla

concessionaria.

D'altra parte, se è vero che i lavori in discorso sono stati eseguiti senza preventiva autorizzazione, è altrettanto vero che la stazione appaltante, a quanto risulta dai documenti prodotti, ne ha riconosciuto l'utilità e ha ritenuto di avvalersi del risultato degli stessi, mai avendo il direttore dei lavori disposto la rimozione ai sensi del già citato art. 134, comma 2, del d.P.R. 554/1999. Vi sono, di conseguenza, tutti i presupposti per accordare alla concessionaria un indennizzo, ex art. 2041 del Codice civile, per l'arricchimento senza causa conseguito dalla stazione appaltante grazie al risultato degli interventi eseguiti e il contestuale impoverimento patito dalla concessionaria stessa.

Per il calcolo dell'indennizzo, vanno adottati gli stessi criteri esposti nella Sez. 2, alla quale si fa rinvio. Ne risulta un importo di € 116.539,43.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

10. Sulla richiesta di maggiori tempi per l'esecuzione dei lavori della sotto-variante V50.18

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di maggiori tempi, quantificati in 60 giorni, per l'esecuzione dei lavori, a compensazione di quelli impiegati per eseguire gli interventi ricompresi nella sotto-variante V50.18, basti osservare che le prestazioni per la quali vengono richiesti i maggiori tempi, come detto sopra, sono state eseguite senza preventiva

autorizzazione, ragione per la quale possono dar luogo al solo indennizzo per arricchimento senza causa. Ne segue che tali prestazioni non possono comportare alcun ulteriore riconoscimento, diverso da tale indennizzo. Né si può sostenere che il riconoscimento dei maggiori tempi vada a compensare un qualche danno emergente, patito dall'appaltatore a causa dell'esecuzione delle prestazioni, che non abbia già trovato ristoro nell'indennizzo di cui sopra.

E', pertanto, avviso della maggioranza del Collegio – avendo espresso voto favorevole il dott. Piletta, l'arch. Bonelli e l'avv. Quadrio e voto contrario l'avv. Annoni e l'ing. Carlucci per le ragioni espresse nel verbale della seduta del 28 marzo 2023, che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte – che la maggiorazione dei tempi, richiesta dalla concessionaria, non possa essere fondatamente accordata.

11. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.19

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un maggiore corrispettivo, pari ad € 1.020,68, per i lavori di completamento dell'impianto dei gas medicali nei locali di degenza, oggetto della sotto-variante V50.19, osserva innanzitutto il Collegio come sia incontrovertito tra le parti che i lavori sono stati regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante, in variante al progetto esecutivo, vertendo invece la controversia sulla misura del corrispettivo.

In particolare, la discrepanza tra l'importo chiesto dalla concessionaria e quello riconosciuto dalla stazione appaltante nasce dal fatto che quest'ultima ha espunto dal computo metrico estimativo una voce (valvola d'intercettazione a sfera) ritenendola già compresa negli oneri della sotto-variante V50.3.

In effetti, dall'esame dei computi metrici estimativi, la duplicazione contestata dalla stazione appaltante pare sussistere. E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria non abbia diritto a vedersi riconosciuta la somma richiesta.

12. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.20

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 500,00 per la riparazione delle tubature del gas afferenti all'area cucine, oggetto della sotto-variante V50.20, osserva il Collegio che, come incontestato dalle parti, tale intervento fa seguito ad una richiesta di ripristino formulata dal direttore dei lavori. La concessionaria sostiene che le riparazioni si sono rese necessarie – dopo che, nel luglio 2019, aveva ultimato i lavori di posa delle tubature e, nell'ottobre dello stesso anno, aveva acquisito la dichiarazione di conformità delle stesse – a seguito di malfunzionamento dell'impianto del gas, emerso nell'aprile 2020 in esito a prove eseguite sulle cucine, nel frattempo installate da altre imprese, incaricate dalla stazione appaltante. Quest'ultima, da parte sua, contesta la carenza di documentazione, prodotta dalla concessionaria, comprovante le circostanze; tuttavia, la scansione temporale sopra esposta, non contestata dalla stazione appaltante, porta ragionevolmente a presumere, in mancanza di prova contraria, che i danni alla tubatura del gas non siano imputabili alla concessionaria, sicché non vi sono ragioni per negare alla medesima il pieno ristoro dei costi sostenuti per le riparazioni, il cui ammontare, di € 500,00, risulta incontestato dalle stazione appaltante.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma,

oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

13. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.21

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 11.936,40 per la sostituzione delle serrature dei bagni comuni e dei locali spogliatoio con serrature d'emergenza azionabili dall'esterno e dotate di indicatori di presenza, oggetto della sotto-variante V50.21, osserva il Collegio che la stessa è stata disposta e, quindi, previamente autorizzata dalla stazione appaltante. Tuttavia, la stazione appaltante ha ritenuto non riconoscibile alcun corrispettivo alla concessionaria, sostenendo che serrature di tal fatta dovevano ritenersi già dovute contrattualmente, per ineludibili ragioni di sicurezza e funzionalità, sicché si ricadrebbe nella fattispecie prevista dall'art. 12.6 del contratto di concessione stipulato il 18 novembre 2005 tra le parti, a tenore del quale *“In nessun caso il Concessionario potrà avanzare pretese in relazione a varianti rese necessarie in conseguenza di carenze nella progettazione alle quali ... dovrà ovviare nei tempi contrattualmente previsti e con oneri a proprio carico”*.

Osserva, al riguardo, il Collegio che dall'audizione delle parti, svoltasi lo scorso 30 gennaio, è emerso come le serrature inizialmente installate fossero già apribili dall'esterno, seppur ricorrendo ad apposita chiave *passpartout*, anziché con una semplice moneta o analogo oggetto, come invece le nuove serrature. Se così è, per quanto la soluzione adottata con le nuove serrature si possa certamente ritenere migliorativa sul piano dell'efficienza, ciò non toglie che già la soluzione iniziale fosse rispondente a quelle esigenze minime di

sicurezza che un ambiente ospedaliero impone, di talché non sembra ravvisabile, nel caso di specie, l'ipotesi della carenza progettuale.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

14. Sulla richiesta di un ristoro economico per la sotto-variante V50.22

Riguardo alla richiesta, avanzata dalla concessionaria, di un corrispettivo pari ad € 44.925,21 per i lavori di realizzazione di un'ulteriore condotta di adduzione dell'acqua addolcita al reparto "Sterilizzazione", oggetto della sotto-variante V50.22, osserva il Collegio che la stessa è stata disposta e, quindi, previamente autorizzata dalla stazione appaltante. Tuttavia, la stazione appaltante ha ritenuto non riconoscibile alcun corrispettivo alla concessionaria, sostenendo che la mancata previsione, nel progetto esecutivo, di un impianto di adduzione con la necessaria portata d'acqua integrerebbe una carenza nella progettazione e che, quindi, troverebbe applicazione l'art. 12.6 del contratto di concessione stipulato il 18 novembre 2005 tra le parti, a tenore del quale *"In nessun caso il Concessionario potrà avanzare pretese in relazione a varianti rese necessarie in conseguenza di carenze nella progettazione alle quali ... dovrà ovviare nei tempi contrattualmente previsti e con oneri a proprio carico"*.

Il Collegio, facendo proprie le analisi svolte dai componenti di estrazione tecnica, osserva che la sotto-variante in argomento, come si evince dalla documentazione prodotta dalle parti, nasce sicuramente da mutate esigenze

della stazione appaltante, sopravvenute in corso d'opera, e si può, pertanto, considerare volta al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità. Nondimeno, non poteva non essere già onere della concessionaria la realizzazione della linea di acqua addolcita a servizio della centrale di sterilizzazione, sicché si ritiene che possa essere riconosciuta alla concessionaria la sola quota parte dell'importo domandato qualificabile come miglioria a seguito di richiesta della stazione appaltante, vale a dire quella riferibile all'incremento della dimensione del tubo della condotta e dei relativi staffaggi. Tale quota può essere ragionevolmente valutata nel 25% dell'importo richiesto dalla concessionaria, di conseguenza la somma alla medesima riconoscibile può essere stabilita in € 11.231,30.

E', pertanto, avviso del Collegio – con voto unanime dei suoi componenti – che la concessionaria abbia diritto a vedersi riconosciuta la predetta somma, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrenti dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque, dalla data della presente determinazione.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 21 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.